



Notaio
Vincenzo De Luca

Repertorio n° 54.641

Raccolta n° 21.330

**VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DELL'ASSOCIAZIONE
NON RICONOSCIUTA DENOMINATA "POLYEDRIC VISIONS"**

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventicinque, il giorno ventitré del mese di gennaio alle ore diciotto e venti nel sottoindicato mio studio;

23 gennaio 2025, ore 18,20

Innanzi a me, Avvocato VINCENZO DE LUCA, Notaio in Borgo a Mozzano ed ivi con studio alla Via Umberto I civico 28, iscritto nel Ruolo del Distretto Notarile di Lucca,

E' PRESENTE

- ROSSI MORENA, libero professionista, nata a Salò (BS) il 13 giugno 1973 e residente in Lucca, Via Augusto Mancini civico 135, ma domiciliata per la carica ove appresso, codice fiscale RSS MRN 73H53 H717G, la quale dichiara di intervenire al presente atto quale Presidente del Consiglio Direttivo e, come tale, legale rappresentante dell'associazione non riconosciuta denominata :

- **"POLYEDRIC VISIONS"** con sede nel Comune di Lucca, Vicolo Orfanelli civico 2, codice fiscale e partita I.V.A. 92067390465, indirizzo di posta elettronica certificata "polyedricvisions@pec.it", a quanto infra legittimata in virtù dei poteri attribuitigli dal vigente statuto associativo dell'Ente.

Dell'identità personale, qualità e poteri della comparente, cittadina Italiana come dichiara e conferma, io Notaio sono certo la quale

PREMETTE

- che si è riunita in questo luogo, giorno ed ora, in prima convocazione, l'assemblea straordinaria della predetta Associazione per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1) adeguamento dello Statuto alla normativa prevista dal D.Lgs. n° 117 del 3 luglio 2017 (c.d "Codice del Terzo Settore");

2) varie ed eventuali.

Ai sensi dell'articolo 13) del vigente statuto associativo assume la Presidenza dell'Assemblea, su designazione unanime dei presenti, la medesima comparente Signora Rossi Morena la quale, nella riferita qualità, mi conferma l'incarico e quindi constata che :

i) l'avviso di convocazione, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 12) del vigente statuto associativo, è stato inviato a mezzo posta elettronica a tutti gli associati in data 17 gennaio 2025 e pertanto nei modi e nei termini previsti da detta normativa;

ii) gli associati aventi diritto al voto che possono prendere parte all'odierna adunanza in quanto regolarmente iscritti ed in regola con il versamento della quota associativa per l'annualità in corso, risultano essere n° 10 (dieci);

iii) ai sensi e per gli effetti dell'articolo 12) del vigente statuto associativo, l'assemblea, in prima convocazione, è validamente costituita e delibera con la presenza ed il voto favorevole della maggioranza degli associati;

iv) sono presenti, in proprio, n° 9 (nove) associati su n° 10 (dieci) aventi diritto al voto, in persona dei Signori :

- ROSSI MORENA, comparente;

- DEL GRECO SILVIA, nata a Lucca il 3 febbraio 1994 ed ivi residente,

Firmato digitalmente da
VINCENZO DE LUCA

C: IT
O: DISTRETTO NOTARILE DI
LUCCA:80005290467

REGISTRATO A LUCCA

in data 05/02/2025

al N. 823



Viale San Concordio civico 752, codice fiscale DLG SLV 94B43 E715R;

- CABRIOLU PUDDU LAURA GIOVANNA, nata a Lucca il 15 ottobre 1962 e residente in Borgo a Mozzano (LU), Via Umberto I n° 129, codice fiscale CBR LGV 62R55 E715J;

- RAGUSA GIOVANNI, nato a Lucca il 27 dicembre 1991 ed ivi residente, Via dei Dorini civico 86/G, codice fiscale RGS GNN 91T27 E715Z;

- RIZZELLO FRANCESCO, nato a Brindisi il 9 novembre 1964 e residente in Pisa, Via Ranieri Grassi civico 4, codice fiscale RZZ FNC 64S09 B180P;

- BUSSANICH LINDA ANNA, nata a Lucca il 20 gennaio 1956 ed ivi residente, Via Angelo Orzali, traversa I, civico 25/B, codice fiscale BSS LDN 56A60 E715T;

- ANDREINI ROBERTO, nato a Lucca il 10 gennaio 1956 ed ivi residente, Via San Nicolao civico 9, codice fiscale NDR RRT 56A10 E715C;

- BERTOLOZZI PIETRO, nato a Lucca il 3 settembre 1946 ed ivi residente, Frazione Arliano, Via del Borghetto di Arliano civico 148/C, codice fiscale BRT PTR 46P03 E715H;

- VENTURI GIORGIO, nato a Lucca il 30 aprile 1946 ed ivi residente, Via Villa Pardini civico 500, codice fiscale VNT GRG 46D30 E715O;

v) è presente l'intero Consiglio Direttivo in persona dei Signori :

- ROSSI MORENA, comparente, quale Presidente del Consiglio Direttivo;

- DEL GRECO SILVIA, innanzi indicata, quale Vicepresidente del Consiglio Direttivo;

- RAGUSA GIOVANNI, innanzi indicato, quale Consigliere;

- CABRIOLU PUDDU LAURA GIOVANNA, innanzi indicata, quale Consigliere.

Essendo quindi l'Assemblea ritualmente convocata e costituita il Presidente la dichiara regolare e valida e la invita a deliberare sull'ordine del giorno sopra riportato.

Prende la parola esso Presidente il quale espone sinteticamente all'Assemblea i motivi, peraltro già ben noti agli associati, per i quali si rende opportuno adottare un nuovo testo dello statuto associativo che sia pienamente conforme al D.Lgs. n° 117 del 3 luglio 2017 (c.d "Codice del Terzo Settore") e successive modificazioni ed integrazioni, al fine di consentire l'iscrizione dell'associazione nel competente Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (R.U.N.T.S.) - Sezione Associazioni di Promozione Sociale - della Provincia di Lucca, senza che ciò comporti, nella sostanza, alcuna modifica dei principi fondanti l'associazione stessa ne tantomeno alcuna modifica della vita associativa come finora sin qui svolta.

In particolare il Presidente dà atto che le nuove norme statutarie sono adeguate ai principi contenuti nel menzionato D.Lgs. n° 117/2017 ed in particolare, a titolo meramente esemplificativo, alle seguenti disposizioni :

a) l'Associazione, in conformità a quanto disposto dal primo comma dell'articolo 8) del D.Lgs. n° 117/2017, deve destinare il proprio patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, esclusivamente per lo svolgimento e perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale previste dallo Statuto;

b) è vietata, secondo quanto imposto dal secondo e terzo comma dell'articolo 8) del D.Lgs. n° 117/2017, la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a

fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli Organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo;

c) la denominazione sociale, in qualunque modo formata, così come prescritto dal quinto comma dell'articolo 35) del C.T.S., deve contenere l'indicazione di Associazione di Promozione Sociale (o l'acronimo APS) e di tale indicazione deve farsi menzione ed uso negli atti, corrispondenza e comunicazione al pubblico;

d) l'Associazione pertanto, in quanto APS ed in conformità a quanto previsto dall'articolo 35) del C.T.S., non potrà avere un numero di associati persone fisiche inferiori a 7 (sette) o a 3 (tre) associazioni di promozione sociale per lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più attività di cui all'articolo 5) del D.Lgs. n° 117/2017, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati;

e) in caso di estinzione o scioglimento ex articolo 9) del C.T.S., il patrimonio residuo deve essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui al primo comma dell'articolo 45) del D.Lgs. n° 117/2017 e fatta salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri Enti del Terzo Settore secondo le disposizioni statutarie o dell'Organo sociale competente;

g) l'Associazione, in base a quanto disposto dagli articoli 13) e 14) del C.T.S., deve redigere il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale e dal rendiconto finanziario, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'Ente e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilanci, l'andamento economico e finanziario dell'Ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie e, ove l'Ente eserciti la propria attività esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale, deve tenere le scritture contabili di cui all'articolo 2214 del codice civile;

h) l'Associazione deve altresì tenere ex art 15) del C.T.S.:

- il libro degli associati;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo Amministrativo, dell'Organo di Controllo e di eventuali altri Organi Sociali;

i) l'Associazione, in base agli articoli 23), 24) e 25) del C.T.S., garantisce disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo ed assicurando agli associati il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli Organi Direttivi dell'Associazione.

Da ultimo il Presidente produce il nuovo testo dello statuto dell'associazione composto da n° 21 (ventuno) articoli il quale, previa lettura da me Notaio datane alla comparente ed ai partecipanti all'Assemblea, si allega al presente atto sotto la lettera "A" ed invita l'Assemblea a deliberare al riguardo.

Indi

L'ASSEMBLEA

- udita la relazione del Presidente;
- dopo la discussione, all'unanimità, con voti palesi

DELIBERA

1) di adottare un nuovo testo dello statuto associativo pienamente

conforme al D.Lgs. n° 117 del 3 luglio 2017 (c.d. "Codice del Terzo Settore") e successive modificazioni ed integrazioni, al fine di consentire l'iscrizione dell'associazione nel competente Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (R.U.N.T.S.) - Sezione Associazioni di Promozione Sociale - della Provincia di Lucca, così come testualmente proposto dal Presidente e di approvarne articolo per articolo e nel suo complesso il testo allegato al presente atto sub "A";

2) di conferire al Presidente della Associazione apposita delega affinché provveda ad espletare tutte le pratiche necessarie onde poter conseguire l'iscrizione dell'associazione nel competente Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (R.U.N.T.S.) - Sezione Associazioni di Promozione Sociale - della Provincia di Lucca con contestuale deposito del nuovo testo dello statuto associativo;

3) di conferire al Presidente della Associazione apposita delega al fine apportare al presente atto tutte quelle modifiche, aggiunte o soppressioni che fossero richieste dalle competenti Autorità in sede di deposito del presente atto presso i Pubblici Uffici.

Poiché nessuno chiede la parola e null'altro essendovi da deliberare, il Presidente dichiara sciolta l'assemblea essendo le ore diciannove.

- Le spese del presente atto e conseguenti sono a carico dell'associazione.

- La comparente ed i partecipanti all'Assemblea, da me Notaio previamente resi edotti delle normative di cui infra e da me espressamente interpellati al riguardo, dichiarano ciascuno sotto la propria personale responsabilità :

i) di aver ricevuto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016 GDPR e dell'art. 13 D. Lgs. n. 196/2003, esaustiva informativa relativa al trattamento dei loro dati personali e che gli stessi potranno essere inseriti in banche dati, archivi informatici e sistemi telematici solo ed esclusivamente per finalità inerenti al presente atto, relative e dipendenti formalità ed effetti fiscali ad esso connessi e/o ricollegati e di prestare espressamente il loro consenso a me titolare del trattamento;

ii) che la presente operazione economica, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n° 231/2007, non costituisce né dà luogo a fenomeno di "riciclaggio", come definito dal comma quarto dell'articolo 2 del D.Lgs. 21 novembre 2007 n° 231 e successive modificazioni e integrazioni e non ha quale unica finalità, ai sensi e per gli effetti del primo comma dell'art. 11 del D.Lgs. 10 marzo 2000 n° 74, come modificato dal D.L. 31 maggio 2010 n° 78, convertito nella Legge 30 luglio 2010 n° 122, la sottrazione fraudolenta di beni alla procedura di riscossione coattiva per mancato pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte.

DISPOSIZIONI FISCALI

Ai sensi e per gli effetti dei commi 3 e 5 dell'articolo 82 del D.Lgs n° 117 del 3 luglio 2017 il presente atto è esente dall'imposta di registro e dall'imposta di bollo.

Richiesto io Notaio ho redatto il presente verbale, del quale ho dato lettura alla comparente ed ai partecipanti all'assemblea e tutti, a mia domanda, lo dichiarano conforme alla loro volontà e con me Notaio lo sottoscrive il Presidente in ogni foglio, alle ore diciannove e cinque.

Scritto con mezzi elettronici da persona di mia fiducia e completato a mano da me Notaio consta di fogli tre per facciate otto e quanto fin qui della

presente.

Firmato : Morena Rossi - Vincenzo De Luca, Notaio.

La presente copia realizzata con sistema elettronico composta di N. 5 (cinque) pagine è conforme all'originale e si rilascia per l'uso previsto dalla legge.

Borgo a Mozzano, lì 10/02/2025 (dieci febbraio duemilaventicinque).

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DENOMINATA
"POLYEDRIC VISIONS - ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE"

ART. 1 - Denominazione, sede e durata

1. Ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n° 117 (c.d. Codice del Terzo Settore, in acronimo C.T.S.) e successive modificazioni ed integrazioni e, in quanto compatibile, del Codice civile e relative disposizioni di attuazione, è costituita l'associazione di promozione sociale (APS) denominata "POLYEDRIC VISIONS - ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE" o, in forma abbreviata, "POLYEDRIC VISIONS - APS".

2. L'associazione ha sede legale nel Comune di Lucca.

Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune può essere deliberato dal Consiglio Direttivo e non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

3. La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

ART. 2 - Finalità e Attività

L'associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale ex art. 5) del D.Lgs. 117/2017 : organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale. In particolare l'Associazione ha come scopo principale la divulgazione della cultura e dell'arte nelle sue varie forme e con qualsiasi tecnica comunicativa (a solo titolo meramente esemplificativo e non esaustivo : teatro, cinema, animazione, danza, musica, arte pittorica, fotografia, scenografia), in favore dei propri associati, dei loro familiari o di terzi, con particolare riguardo per i giovani che manifestino interessi ed inclinazioni artistiche.

L'associazione si propone altresì di promuovere iniziative sociali, culturali, spettacoli, mostre, fiere ed altre manifestazioni correlate a feste, ricorrenze e cerimonie tipiche locali, anche mediante servizi di informazione, pubblicazione di riviste ed altri mezzi di diffusione, scambi culturali con altre associazioni od Enti Italiani e/o Esteri che ne condividano le finalità, nonché qualsiasi altra iniziativa nel campo turistico sociale, ricreativo, culturale, artistico, scientifico, informativo ed educativo-formativo di interesse sociale, volto alla promozione, tutela e valorizzazione del patrimonio artistico, storico, naturalistico e culturale del territorio di appartenenza.

ART 3.– Attività diverse

1. L'associazione può esercitare, ai sensi dell'art. 6) del D.Lgs. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale di cui al precedente articolo, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, e siano svolte secondo criteri e limiti definiti dai decreti applicativi del D.Lgs. 117/2017 e dalla normativa vigente.

ART. 4 - Destinazione del patrimonio e divieto distribuzione utili

1. L'associazione esclude ogni fine di lucro sia diretto che indiretto, ai sensi dell'art. 8) del D.Lgs.117/2017.

2. Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

3. È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, comunque denominati, durante la

vita dell'associazione, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 5 – Associati, procedure di ammissione ed esclusione

1. L'associazione è a carattere aperto e non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati; né prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa; né collega, in qualsiasi forma, la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o di quote di natura patrimoniale.

2. Gli associati sono le persone fisiche e le associazioni di promozione sociale ai sensi del D.Lgs.117/17 che si riconoscono nel presente statuto e fanno richiesta di adesione al Consiglio Direttivo, che delibera in merito alla prima seduta utile.

3. È concessa la possibilità di ammettere come associati anche altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale e comunque rientri nei limiti di quanto previsto dal D. Lgs. 117/2017.

4. L'ammissione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati. L'iscrizione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo.

5. Il Consiglio Direttivo deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Chi ha proposto la domanda può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, che delibera in occasione della successiva convocazione.

6. Gli associati cessano di appartenere all'associazione per:

- dimissioni volontarie presentate al Consiglio Direttivo per iscritto;
- mancato versamento della quota associativa;
- morte (in caso di persona fisica) o cessazione delle attività o perdita dei requisiti di legge (in caso di persona giuridica);
- esclusione deliberata dall'Assemblea per gravi motivi quali la contravvenzione dei doveri stabiliti dallo statuto.

ART. 6 - Diritti e obblighi degli associati

1. Gli associati hanno tra loro pari diritti e pari doveri.

2. Gli associati dell'associazione hanno il diritto di :

- partecipare alle assemblee ed esprimere il proprio voto, purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati;
- godere del pieno elettorato attivo e passivo;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, secondo il disposto degli organi sociali ed ai sensi di legge e fermo restando il divieto di rimborsi spese di tipo forfettario;
- recedere dall'appartenenza all'associazione;
- esaminare i libri sociali, facendone preventiva richiesta scritta al Consiglio Direttivo.

3. Gli associati dell'associazione hanno il dovere di :

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- rispettare le delibere degli organi sociali;
- partecipare alla vita associativa e contribuire al buon funzionamento dell'associazione e alla realizzazione delle attività statutarie;
- versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito dal Consiglio Direttivo;
- non arrecare danni morali o materiali all'associazione.

4. La categoria speciale di socio onorario può essere attribuita dall'Organo di Amministrazione a coloro che si sono particolarmente distinti in attività a favore dell'associazione.

ART. 7 – Soci Volontari e assicurazione obbligatoria

1. L'associazione, nello svolgimento della sua attività, si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e delle persone aderenti agli enti associati.

2. Le prestazioni dei volontari sono fornite in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro né diretto né indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 117/2017.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo neanche dal beneficiario.

3. Al volontario possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e condizioni preventivamente stabiliti dall'associazione stessa, che in ogni caso devono rispettare i limiti stabiliti dal D.Lgs. 117/2017; sono in ogni caso vietati i rimborsi spese di tipo forfetario.

4. La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

5. L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 117/17.

6. L'associazione è tenuta a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

ART. 8 - Organi sociali

1. Sono organi dell'associazione:

- Assemblea degli associati
- Consiglio Direttivo
- Presidente
- Organo di controllo (eventuale - nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del D.Lgs 117/2017)
- Organo di Revisione (eventuale - nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 del D.Lgs 117/2017)

2. Le cariche sociali sono elettive, hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermate; le eventuali sostituzioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del triennio medesimo. Le cariche sono gratuite.

ART. 9 - Assemblea

1. L'assemblea è composta dagli associati ed è l'organo sovrano. È presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da un Presidente dell'Assemblea eletto dagli associati tra i

suoi membri.

2. Deve essere convocata almeno una volta all'anno dal Presidente per l'approvazione del bilancio e ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario.

3. È convocata mediante avviso scritto da inviare almeno 8 giorni prima di quello fissato per l'adunanza, contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione, che non potrà avere luogo prima che siano trascorse 24 ore dalla prima convocazione. Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, e-mail o altro mezzo equipollente che consenta la prova dell'avvenuta ricezione.

4. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta motivata di almeno un decimo degli associati o quando l'organo amministrativo lo ritenga necessario.

5. I voti di norma sono palesi, tranne quelli riguardanti la nomina o la revoca delle cariche associative, le azioni di responsabilità e nell'ipotesi in cui il Presidente lo ritenga opportuno in ragione della delibera.

6. Hanno diritto di voto in Assemblea tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e sono in regola con il pagamento della quota associativa.

7. Ciascun associato ha un voto. Ciascun associato può farsi rappresentare in assemblea da un altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce alla convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati se l'associazione ha un numero di associati inferiore a cinquecento e di cinque associati se l'associazione ha un numero di associati non inferiore a cinquecento. Hanno altresì diritto di voto i soci minorenni attraverso chi esercita la responsabilità genitoriale.

8. Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione.

9. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto, per lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio, per l'eventuale trasformazione, fusione, scissione dell'associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

10. L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti presenti. L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

11. L'assemblea straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, delibera e modifica lo statuto dell'associazione con la presenza di almeno il sessanta per cento degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

12. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

13. L'Assemblea ha i seguenti compiti:

- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio e, se previsto, il bilancio sociale;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 10 – Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea ed è composto da un numero dispari di membri deciso dall'Assemblea tra un minimo di tre ed un massimo di cinque. La maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati. Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Gli amministratori pongono in essere gli adempimenti previsti dall'art. 26) del D.Lgs. 117/2017.

2. Il Consiglio Direttivo governa l'associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

3. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sono presenti la maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente, purché siano presenti e votanti più di due membri.

4. Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del presidente, almeno due volte all'anno e ogni volta che se ne ravvisi la necessità oppure quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

5. La convocazione va inviata per iscritto, anche tramite e-mail, con un preavviso di almeno 8 (otto) giorni, salvo casi di eccezionale urgenza in cui il preavviso può essere più breve.

6. L'ingiustificata assenza di un consigliere a più di 3 (tre) riunioni consecutive comporta la sua immediata decadenza automatica dalla carica. Alla sostituzione di ciascun consigliere decaduto o dimissionario si provvede designando il primo dei non eletti o procedendo all'elezione dei membri mancanti nella prima Assemblea utile.

7. Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:

- elegge, al suo interno, il presidente e il vicepresidente;
- amministra l'associazione;
- predispone il bilancio d'esercizio e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla norma;
- realizza il programma di lavoro, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
- decide su l'avvio o l'interruzione degli eventuali contratti di lavoro con il personale;
- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati;
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e previsti dalla normativa vigente.

8. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore o se non si

prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 11 - Il Presidente

1. Il presidente dell'associazione, che è anche presidente dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, è eletto da quest'ultimo tra i suoi membri a maggioranza di voti. Il suo mandato coincide con quello dell'Organo.
2. Il Consiglio Direttivo può destituirlo dalla carica a maggioranza di voti, qualora non ottemperi ai compiti previsti dal presente statuto.
3. Il presidente rappresenta legalmente l'associazione nei confronti di terzi e in giudizio. Convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea (almeno una volta all'anno) e del Consiglio Direttivo (almeno due volte all'anno e comunque ogni volta che se ne ravvisi la necessità). Svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.
4. Solo in caso di necessità può assumere provvedimenti di urgenza, sottoponendoli a delibera del Consiglio Direttivo nella seduta successiva e comunque entro 30 (trenta) giorni.
5. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua funzione in caso questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 12 - Organo di controllo

1. L'Assemblea provvede alla nomina di un organo di controllo, solo al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del D.Lgs. 117/2017. Può essere monocratico o in alternativa costituito da tre membri effettivi e due supplenti. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Laddove l'assemblea assegnasse all'Organo di Controllo anche la funzione di Revisione Legale, tutti i componenti dovranno essere nominati tra soggetti iscritti al Registro dei Revisori Legali.

2. L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 231/2001, qualora applicabili;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D.Lgs. 117/2017, può esercitare, su decisione dell'Assemblea, la revisione legale dei conti;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni del D.Lgs. 117/2017;
- attesta che il bilancio sociale, laddove redatto nei casi previsti dall'art. 14 del D.Lgs. 117/17, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui al medesimo articolo. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

3. L'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 13 - Organo di Revisione legale dei conti

1. E' nominato solo nei casi previsti dall'art. 31 del D.Lgs. 117/2017. È

formato, in caso di nomina, da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro, salvo che la funzione non sia attribuita dall'Assemblea all'Organo di Controllo di cui al precedente articolo.

ART. 14 - Risorse

1. L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, nel rispetto degli articoli 16, 17 e 36 del D.Lgs. 117/2017.

2. L'associazione si dota di apposito conto corrente stabilito dall'organo amministrativo e intestato all'associazione.

3. L'organizzazione trae le risorse economiche necessarie al proprio funzionamento e allo svolgimento della propria attività da fonti diverse quali quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, attività di raccolta fondi, nonché attività diverse di cui all'articolo 6 del D.Lgs. 117/17 e ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017 e della normativa vigente.

ART. 15 – Bilancio d'esercizio

1. L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

2. I documenti relativi al bilancio sono redatti in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 117/2017.

3. Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo. Dopo l'approvazione in Assemblea, Consiglio Direttivo procede agli adempimenti di deposito previsti dal D.Lgs. 117/2017.

4. Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 a seconda dei casi, nella relazione di missione o in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

ART. 16 - Bilancio sociale

1. Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D.Lgs. 117/2017, l'associazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

ART. 17 – Libri sociali obbligatori

1. L'associazione tiene i libri sociali obbligatori ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

ART. 18 – Cause di scioglimento dell'Associazione

1. Lo scioglimento dell'Associazione viene deciso dall'Assemblea che si riunisce in forma straordinaria ai sensi dell'articolo 9) del presente statuto.

ART. 19 - Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento

1. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45) del D.Lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore con finalità analoghe, secondo le disposizioni dell'assemblea e salva diversa destinazione imposta dalla Legge.

ART. 20 - Statuto

1. L'associazione è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n° 117 e successive modificazioni ed integrazioni, delle relative norme di attuazione e della disciplina vigente.

2. L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 21 - Disposizioni finali

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n° 117 (Codice del terzo settore) e successive modificazioni ed integrazioni e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Firmato : Morena Rossi - Vincenzo De Luca, Notaio.

La presente copia realizzata con sistema elettronico composta di N. 8 (otto) pagine è conforme all'originale e si rilascia per l'uso previsto dalla legge.

Borgo a Mozzano, lì 10/02/2025 (dieci febbraio duemilaventicinque).

Certificazione di conformità di copia digitale a originale analogico (art.22, comma 1, D.Lgs. 7 marzo 2005, n° 82 e successive modifiche, art. 68 - ter, Legge 16 febbraio 1913, n° 89)

Certifico io sottoscritto, Avvocato VINCENZO DE LUCA, Notaio in Borgo a Mozzano ed ivi con studio alla Via Umberto I n° 28, iscritto nel Ruolo del Distretto Notarile di Lucca, mediante apposizione al presente file (riprodotto unitamente alla presente certificazione su complessive tredici facciate e trasposto su supporto informatico mediante formato non modificabile - file *.pdf/a) della mia firma (dotata di Certificato di vigenza valido fino al 6 settembre 2026, rilasciato dal Consiglio Nazionale del Notariato Certification Authority) che la presente copia è conforme al documento originale analogico a mio rogito, firmato a norma di legge.

Ai sensi dell'articolo 22 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n° 82, l'esecuzione e produzione della presente copia di documento analogico formata su supporto informatico, "sostituisce quella originale".

Borgo a Mozzano, Via Umberto I civico 28, lì 10/02/2025 (dieci febbraio duemilaventicinque).

File firmato digitalmente dal Notaio Vincenzo De Luca.